

FEDERICO ROGGERO

STORIA DEMANIALE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA

1. Premessa

In un recente giudizio celebrato davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici dell'Abruzzo, è stata posta una questione di promiscuità demaniale tra il Comune di L'Aquila e i castelli del suo antico contado oggi compresi nel territorio comunale e costituenti frazioni di esso, con riferimento particolare a quelli non rimasti diruti dopo la fondazione della città e tutt'ora popolati. Nello specifico, la questione è stata posta riguardo al demanio di Forcella, antico castello amitermino compreso tra quelli che, nel sec. XIII, concorsero, insieme ai castelli forconesi, alla formazione della città dell'Aquila. Si è discusso, nel giudizio, dell'esistenza di diritti a favore dei cittadini dell'Aquila sul demanio di Forcella, ma anche di eventuali diritti della limitrofa frazione di Preturo sul medesimo demanio¹.

Le questioni puntuali hanno implicato la soluzione di problemi più ampi, cioè l'eventuale esistenza di una promiscuità a vantaggio della città rispetto, in generale, ai castelli

¹ Il giudizio si è chiuso con la sentenza dell'8 aprile 2013, con la quale il Commissario ha dichiarato inesistenti diritti promiscui a favore della città dell'Aquila, così come della villa Preturo, sul demanio di Forcella.

del contado, nonché l'esistenza di una promiscuità tra gli stessi castelli, ossia di una promiscuità demaniale generale tra i castelli del contado aquilano.

Una celebre lite di promiscuità tra l'Aquila e i castelli del contado fu pendente a Napoli a partire da metà Cinquecento, come riferito nell'opera di Carlo Franchi². Quella lite si chiuse, dopo oltre duecento anni, con la sentenza della Camera della Sommaria del 25 febbraio 1771, che negò l'esistenza di promiscuità tra città e castelli del contado³. Uno studio approfondito di quella sentenza non è però mai stato fatto, sicché andava verificato se davvero la sentenza avesse avuto ad oggetto la promiscuità demaniale, o se, invece, essa non avesse riguardato esclusivamente una materia tutt'affatto diversa, e segnatamente quella fiscale, e perciò i rapporti tra le università dell'Aquila e del contado riguardo alla formazione del catasto onciario e al pagamento della bonatenenza.

Dietro la soluzione della questione puntuale sottoposta al Commissario stavano, in altri termini, l'intera storia istituzionale e demaniale della città dell'Aquila e dei castelli del suo contado, che andavano attentamente ricostruite.

E' dunque in quest'ottica che dev'essere inquadrata la lite insorta intorno al demanio di Forcella, dalla quale perciò si prenderanno le mosse per poi allargare l'indagine ai principi che, in modo unitario, come si vedrà, da sempre reggono l'uso dei demani civici nella conca aquilana.

Dalle vicende aquilane si potranno poi trarre conclusioni circa il concetto del "territorio" (fiscale e demaniale) riferito alle università meridionali, nonché riguardo alla posizione degli usi civici nel quadro del sistema fiscale napoletano.

² C. FRANCHI, *Difesa per la fedelissima città dell'Aquila contro le pretese di castelli, terre, e villaggi, che componeano l'antico Contado Aquilano intorno al peso della buonatenenza*, Napoli, Giovanni Di Simone, 1752, rist. anast. Sala Bolognese, Arnaldo Forni, 1979.

³ Archivio di Stato di Napoli, *Regia Camera della Sommaria, Segreteria, Notamentorum*, seduta del 25 febbraio 1771, cc. 1r-3r. Di questa sentenza non c'è traccia negli archivi aquilani.

2. *L'antica universitas di Forcella ed il suo demanio*

Le fonti attestano l'esistenza di un demanio universale di Forcella, antica *universitas* del contado amitermino che concorse alla formazione della città dell'Aquila, distinto da quello di Preturo.

Forcella, per distinguerla dall'omonima *universitas* in provincia di Teramo, nelle fonti è detta talvolta, fin dal sec. XVII, «Forcella del Contado», o «Forcella dell'Aquila»⁴, e prima ancora «Forcella in Amiterno». Quest'ultima, nel 1145, unitamente con Classina (Cascina) erano «feudi del barone di Preturo Tommaso, e tutti due della tassa di tre soldati a cavallo, vale a dire popolati di circa settantadue famiglie»⁵. Era, cioè, Forcella, un'*universitas* infeudata ad un barone insieme al castello di Cascina, successivamente rimasto diruto. Se poi si esaminano i documenti successivi alla fondazione della città dell'Aquila – assegnata ormai dalla storiografia al 1254 ed all'intervento di Corrado IV di Svevia; ma su questo mi soffermerò in seguito – si trova conferma della distinzione tra Forcella e Preturo, come di due comunità distinte tra quelle che avevano formato la città.

Così, nella *Taxatio praesentis generalis subventionis impositae in terris infrascriptis, quae sunt in Aquila, et in confinio et districtu eius*, ordinata il 17 dicembre 1269 da Carlo I d'Angiò al Capitano dell'Aquila, Ponzio di Villanova, «Furcella» e «Preturum» sono menzionati perché tassati, rispettivamente, per quattro e per tre once⁶. In seguito, nell'importantissimo diploma di Carlo II d'Angiò del 28 settembre 1294 – vero atto

⁴ A.L. ANTINORI, *Corografia*, manoscritto in BIBLIOTECA PROVINCIALE DELL'AQUILA "SALVATORE TOMMASI", Ms. Antinor., vol. 31° (Corografia), III, p. 558; L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli*, t. IV, Napoli 1802, pp. 334-5.

⁵ A.L. ANTINORI, *ivi*, p. 558.

⁶ Il documento si legge manoscritto in C. MINIERI RICCIO, *Alcuni fatti riguardanti Carlo I di Angiò dal 6 di agosto 1252 al 30 di dicembre 1270*, Napoli, tip. di R. Rinaldi e G. Sellitto, 1874, p. 86, ed è stato pubblicato in *I registri della Cancelleria angioina*, voll. 50, vol. V, Napoli, Accademia Pontaniana, 1968², p. 122, n. 97, nonché in C. FRANCHI, *Difesa...*, cit., pp. CXXII-CXXIII.

di nascita della città dell'Aquila, come dirò meglio più avanti – «Praetorium» e «Furcella» sono fra i «nomina castrorum, casalium, et locorum», che da quel momento in poi vengono compresi nell'unica imposizione fiscale disposta per la città dell'Aquila nel suo insieme⁷. Nel cosiddetto “catasto di Re Ladislao”, inoltre, noto anche come “registro dei quattro quartieri”, che riporta una situazione dei fuochi della città dell'Aquila e la stima dei beni da essi posseduti, assegnato da alcuni al 1409, da altri al 1414, sia Forcella che Preturo figurano come ascritti al quartiere di San Pietro, nei cui locali erano confluiti abitanti dell'antico contado amitermano, rispettivamente per 24 fuochi, tassati per 162 grani, e per 73 fuochi, tassati per 505 grani⁸. Anche i dati delle numerazioni dei fuochi fatte, per tutto il contado aquilano, nel 1488 e nel 1508, inoltre, tengono separati il «Castrum Pretorii», con le sue ville, dal «Castrum Forcelle», anch'esso suddiviso in ville⁹. E nei dati sulle numerazioni e sui fuochi effettivamente tassati nei secc. dal XVI al XVIII, stavolta fatte separatamente per il territorio dei castelli e per quello dell'Aquila, Forcella e Preturo vengono sempre tenuti distinti¹⁰.

In effetti, dopo la ribellione dell'Aquila e l'infeudazione dei castelli disposta a partire dal 1529 dal Viceré, Filiberto

⁷ *Concessio castrorum et casalium*, edito in *Regia munificentia erga Aquilanam Urbem variis privilegiis exornatam*, Aquilae, Francesco Marini, 1639, pp. 1-3, nonché in C. FRANCHI, *ivi*, pp. CXXXII-CXXXVI.

⁸ *Catastum sive unciarium Civitatis Aquilae castrorumque eiusdem Comitatus confectum tempore Regis Ladislai*, edito in C. FRANCHI, *ivi*, pp. 13-16 dell'appendice documentaria.

⁹ Già nel sec. XVIII, le ville superstiti di Forcella erano soltanto tre: Santi (cosiddetta dalla parrocchiale di S. Donato), Merzano e Casalini. Risultavano invece dirute le ville di Casali, Calende, Grotti, Foce, S. Maria del Cantiero. Distrutti erano ormai anche due fortilizi, “uno grande detto Castellaccio presso Casalini sul Monte riguardante verso Barete, e Pizzoli, ed un altro sul colle a Mezzogiorno di Santi” (così ANTINORI, *Corografia...* cit., vol. 31°.III, p. 580, “ex inspectione oculari”).

¹⁰ A. DE MATTEIS, *L'Aquila e il contado. Demografia e fiscalità (secoli XV-XVIII)*, Napoli, Giannini, 1973, pp. 61-67, 74-75, 115, 192-3, 200-201, 212-213, 224-225. Cfr. anche, su Forcella, L. GIUSTINIANI, *Dizionario...* cit., pp. 334-5.

Chalon, Principe di Oranges, e successivamente confermata con privilegio del Viceré Pedro de Toledo del 1542 – anche su queste vicende avrò modo di tornare –, atti che decretarono la fine della unità istituzionale della grande città dell'Aquila, si approfondì vieppiù la distinzione tra Forcella e Preturo, già tenute distinte quanto ai diritti demaniali durante la vita della città-territorio dell'Aquila, ed assurte ormai ad *universitates* autonome fornite anche di proprio territorio amministrativo agli effetti fiscali.

Apprendiamo, infatti, da un documento del 1531 estratto dall'Archivo general de Simancas, contenente la relazione di Juan Vaguer, segretario della Commissione per le cause di ribellione nel Regno di Napoli, riguardante le terre tornate in potere della Corte e dalla stessa concesse in feudo, oppure trattenute in demanio, che Preturo fu concesso per 300 scudi al Capitano Rui Sanchez de Vargas. Esso si componeva di 80 fuochi, «y es fuerte con buenos muros, y tiene encima de la tierra una buena y fuerte fortaleza». Forcella, invece, fu concessa per 200 scudi al capitano Joan Yuanyes. Essa era formata da 35 fuochi e – si legge – «está en una montanya; consiste en quatro casales; es tierra de muchos ganados y bosques. Tiene d'entrada ciento y seys ducados»¹¹.

Dopo l'infeudazione, che durò fino all'eversione decretata con la legge del 2 agosto 1806, anche Forcella e Preturo, come tutti gli altri castelli infeudati, ebbero, inoltre, catasti propri, in quanto entità territorialmente distinte. Nel fondo dell'Archivio civico dell'Aquila, consultabile presso l'Archivio di Stato dell'Aquila, si conserva il catasto preonciario di Forcella; e nel fondo Catasti dello stesso Archivio di Stato, si conservano gli onciari distinti per Forcella e Preturo¹².

¹¹ Editto da N. CORTESE, *Feudi e feudatari napoletani della prima metà del Cinquecento*, in *Archivio storico per le province napoletane*, n.s., XV (1930), pp. 5-150, XVI (1931), pp. 41-128 (cfr. spec. pp. 83-84 del vol. XV).

¹² Cfr. la *Guida degli Archivi di Stato, Archivio di Stato di L'Aquila*, pp. 443 e 457 (dove Forcella è identificata, inespiegabilmente, con il valico di Forcella San Leonardo, che mette in comunicazione tra loro Carapelle Calvisio, Castelvechio Calvisio e San Pio delle Camere).

Tutto questo conferma, conclusivamente, l'esistenza delle due università distinte di Forcella e di Preturo. Forcella aveva dunque un proprio demanio, distinto da quello di Preturo. Lo si deduce, tra l'altro, dalle liti tra confocolieri *intus* ed *extra* insorte per la divisione delle rendite dallo stesso prodotte, simili a quelle che sono attestate per molti altri castelli aquilani. Ri-ferisce, in proposito, l'Antinori che

nel 1539 Cristoforo di Cola di Muzio di Forcella dentro per sé, e per gli altri uomini di quel castello la maggior parte de' quali intervenne; e Pascale di Marcuccio di Forcella fuori per sé e per gli uomini di quel castello, dei quali pure la maggior parte intervenne, dopo aver asserito di stare in vigore alcune differenze sulla porzione delle rendite della montagna, e di tutto il territorio di Forcella, pretendendo quei dentro di doversi loro da quei di fuori la quarta parte dei frutti de' terreni, e de' beni comuni, e delle rendite delle montagne da diciannove anni percepite da quei di fuori, i quali dicevano di spettare soltanto all'università dentro soltanto per rata de' fuochi, d'essersi litigato in giudizio ordinario, e poi compromesso nei dottori Rainaldo Angelini di Calascio, e Giorgio Nobili de Navelli, dai quali arbitri essersi emanato laudo a favore di quei di dentro, e di avere reclamato quei di fuori; finalmente, per terminare vennero a divisione, e si convennero, che l'università dentro dell'Aquila per quanto potesse ripretendere sul passato tanto per le rendite delle montagne terreni, prati, e cese popolari, quanto de' territori di particolari venduti dall'università di fuori, o da altri, ricevessero un territorio detto Foce, a monte di Foce con tutti i territori arativi, prativi, cesivi, sodivi, e selvati popolari, ivi esistenti nel distretto di Forcella fuori, giusta i beni dell'università di Barete, Cagnano, e di essa Forcella fuori nel luogo detto Campo Vaccino, e Casa Lupi, ed altri confini, da possedere, e fruttuare perpetuamente, e liberamente, come cose loro proprie, riservato soltanto a quei di Forcella fuori l'uso di legnare, e pascolare. Non siano molestati i compratori, o conduttori de' frutti, cui fossero stati venduti da cinque anni in qua. E per quanto ai pascoli di Foce, e del Monte, e della Montagna della Forcella restino comuni, e indivisi, e quei di dentro percepiscano la quarta parte, e tre quei di fuori di quella che si venderà ai mercanti per pascolar(v)i, agli arcari, carbonari, cerchiari, o altri tanto in Foce, quanto in tutto il territorio della Forcella¹³.

¹³ A.L. ANTINORI, *Corografia...* cit., vol. 31°.III, pp. 570-571.

Si trattò di una lite in tutto simile alle moltissime altre insorte tra cittadini *intus* ed *extra* dei diversi castelli del contado aquilano, ciascuno dei quali manteneva il proprio demanio separato da quello degli altri; liti vertenti sulla ripartizione delle rendite del demanio, che veniva sfruttato direttamente dai confocolieri, oppure affittato a forestieri per la parte eccedente i loro bisogni. Da quanto riferito dall'Antinori, si trae conferma che Forcella avesse proprio demanio di natura universale, che nel passo appena trascritto viene chiamato «montagna», o anche «territori popolari», e che esso fosse goduto per intero dai suoi cittadini *intus* ed *extra*, secondo le porzioni stabilite. Nello specifico si decise, in quella occasione, di riservare ai Forcellesi *intus* le rendite del territorio detto «Foce, a monte di Foce», permettendo però ai Forcellesi *extra* il pascolo ed il legnatice in tale territorio; mentre i pascoli di «Foce», del «Monte», e della «Montagna di Forcella» sarebbero rimasti nel godimento comune, assegnandone ai Forcellesi *intus* la quarta parte delle rendite, e ai Forcellesi *extra* gli altri tre quarti.

L'anno successivo, i Forcellesi *intus* ed *extra* si accordarono, con istrumenti notarili, anche per la divisione delle rendite della montagna e della valle di Foce, che nel 1539, come si è visto, erano state mantenute nel godimento comune. Scrive, infatti, l'Antinori, che in quell'anno

Gli uomini di Forcella fecero pubblica risoluzione di dividere la Valle ed il Monte di Foce a foco fra essi, e di assegnare una porzione a ciascuno, bensì a condizione di non poter vendere. Erano esso Monte e Valle territorio popolare confinato dal resto del territorio di Forcelle, e dal territorio di Barete. Conseguentemente a 17 di maggio il Sindico, e il Massaro degli abitatori nell'Aquila, e i deputati di quei di Forcella dopo avere asserito di aver tenuto in commune il territorio di Foce, e del Monte di Foce giusta i beni della Università di Barete, di Cagnano, e di Cascina, stante la risoluzione di dividerlo, fanno di esso dieci porzioni ciascuna comprendente terreni nel Monte e terreni nella Valle. Tutte in parte arativi, sodivi, e alcuni selvati, cominciano dall'Occidente verso i confini di Cagnano, e tendono all'Oriente. Nel Monte nei vocaboli Monteriale, la Maceria Grande, la Melozza, l'Impietrata, Campo Laino, le Cannavine, Piedi le Cannavine, Acera. Nella Valle ai vocaboli di Fossa Taccone, Prima Maceria, le Sterpare di Valle Fossaro-

la presso il trattoro, il Morato, Piedi-Forcella, le Pietare, capo vicenda di Giovambattista di Madonna Monica, la Fontana. E vi segnano vari beni d'altri possessori in esse o ai confini, come i beni di S. Maria de' Raccomandati e di S. Agostino dell'Aquila, di S. Giuliano de' Colli, e di altri.

Anche in questo caso, come si vede, si parla del demanio universale di Forcella, indicato sempre come «territorio popolare».

Riguardo sempre al territorio di Foce, si incontra, altresì, la locazione degli erbaggi della «Difesa di Foce», e generalmente di «tutti gli altri del territorio di Forcella, che si disse nel contado dell'Aquila», fatta sempre in vantaggio esclusivo degli «originari di quel castello [Forcella] cittadini dell'Aquila» il 12 febbraio 1575¹⁴.

Da questi strumenti notarili, che sono riassunti dall'Antinori, si trae conferma ulteriore dell'esistenza del demanio universale di Forcella, le cui rendite venivano ripartite tra i Forcellesi *intus* ed *extra civitatem*. Che Forcella avesse proprio demanio, distinto, inoltre, da quello di Preturo, risulta ancora da altre liti per confini insorte fra i due castelli, ma anche fra essi e le università limitrofe, durante i secoli. Già da queste vicende si deduce, altresì, l'inesistenza di una promiscuità di diritti sul demanio di Forcella in favore di Preturo.

Sempre l'Antinori, rifacendosi alla *Cronaca* di Buccio di Ranallo, informa su di una antichissima lite di confini tra Preturo e Forcella, risolta a metà del sec. XIV: «nel 1350 – egli scrive – erano probabilmente acchetate le controversie per confini fra Preturo, e Forcella, che fecero strepito al pari di molte altre». L'erudito aquilano, basandosi su altre fonti, riferisce poi che si era tentato, in passato, di costituire sul Monte Calvo un demanio promiscuo tra Forcella, da una parte, e Civita Tomassa e Preturo, dall'altra, ma che il relativo lodo arbitrale era stato annullato dalla Gran Corte della Vicaria:

nel 1378 – riferisce l'Antinori – pendevano ancora ostinate le liti di confini, precisamente per montagne, e per pascoli,

¹⁴ *Ivi*, pp. 568 e 586.

e resta incerto su quali regole si andavano a dirimere. Fra il castello della Forcella da una parte, e i castelli di Preturo, e di Città Tommasa dall'altra si era dato un arbitramento, e profertita sentenza di laudo, che Monte Calvo spettasse per comune, e per indiviso a tutti e tre i castelli. Ne richiamarono quei della Forcella, e dalla Gran Corte della Vicaria si dichiarò nulla quella sentenza. Assistette fra i giudici reginali di quella Corte Giovanni di Paganica dell'Aquila¹⁵.

Altre liti per confini insorsero, poi, tra Forcella e Cagnano, altro castello confinante con Forcella, all'inizio del sec. XVIII, finché nel 1712 i rispettivi Massari «ne fecero la pianta»¹⁶. Forcella (e per essa ormai Preturo) e Cagnano rimasero in lite ancora fra Ottocento e Novecento per il confine sulla montagna un tempo costituente il demanio del diruto castello di Cascina¹⁷.

Infine, una lite per confini «nella parte montagnosa, pascolativa e cespugliosa» corse fra Forcella e Scoppito. Sul punto intervenne, il 12 dicembre 1672, decisione della Regia Camera della Sommaria, che mantenne i naturali di Scoppito nel diritto di abbeverare i propri animali nella fonte del Regno, rendendoli però responsabili dei danni che gli animali avrebbero potuto arrecare al territorio di Forcella, all'interno del quale la fonte stessa, perciò, ricadeva. Il confine tra Forcella e Scoppito fu dettagliatamente precisato con i verbali dell'agente demaniale Serafino Selli, del 18, 25 e 27 ottobre 1863, e con il successivo verbale del 28 ottobre 1864. Secondo questo verbale, la fonte del Regno (o Bregno) non appartiene a Forcella, ma è promiscua tra Forcella e Scoppito. Quest'ultimo verbale fu infine omologato con ordinanza del Prefetto di L'Aquila, del 4 ottobre 1874, approvata con R.D. 1 novembre 1874, e quindi considerato immodificabile con parere dal

¹⁵ *Ivi*, pp. 559-560.

¹⁶ *Ivi*, p. 587.

¹⁷ A. MARINELLI, *Il demanio di Preturo (Comune di Aquila). Relazione istruttoria all'Ill.mo sig. Commissario per la liquidazione degli usi civici*, Roma, 1933, pp. 23-27, in Archivio di Stato di L'Aquila, *Commissariato regionale per gli usi civici negli Abruzzi, Relazioni istruttorie Aquila e sue frazioni*.

Consiglio di Stato, del 7 luglio 1877, reso su reclamo di Forcella¹⁸.

Dopo l'entrata in vigore delle leggi eversive della feudalità e sulla divisione dei demani, anche il demanio di Forcella dovette essere oggetto di accertamento e di suddivisione intorno al 1809, sebbene non si rinvenivano i relativi provvedimenti, né manoscritti, né a stampa. A parte, infatti, due sentenze della Commissione feudale, rispettivamente dell'11 agosto 1809, e del 13 giugno 1810, emesse per Forcella contro l'ex barone, Simone Antonelli, per prestazioni personali¹⁹, si trova il conto delle spettanze dell'agente per la divisione dei demani, dell'agrimensore e di due periti, «che hanno misurato, apprezzato e diviso il demanio», nonché degli indicatori ed altri esperti dei luoghi. Si tratta, in totale, di 40 ducati, per la liquidazione dei quali l'eletto di Forcella chiese istruzioni all'Intendente, al quale pure domandò come regolarsi per le altre spese «che forse occorreranno per terminarsi la ripartizione de' demani». Le operazioni di quotizzazione della parte coltivabile del demanio di Forcella dovettero essere espletate, tanto che in seguito il direttore della registratura e dei demani scrisse dall'Aquila, il 17 agosto 1810, a Giuseppe de Thomasis, riferendo che l'incaricato della divisione, portatosi a Forcella, aveva preteso di assoggettarvi fondi allodiali già appartenenti al soppresso monastero degli Olivetani e, a quel tempo, di proprietà del demanio regio, che li concedeva in affitto. Queste scarse informazioni lasciano presumere che sia stata emessa un'ordinanza dal Commissario de Thomasis per il demanio di Forcella, con cui ne fu disposta la quotizzazione tra i cittadini per la parte coltivabile²⁰.

¹⁸ *Ivi*, pp. 11-22.

¹⁹ Pubblicate nel bollettino della Commissione feudale anni 1809, n. 8, p. 209, e 1810, n. 6, p. 412.

²⁰ Archivio di Stato di L'Aquila, *Atti demaniali, I versamento*, b. 4, fasc. 6. Si trova anche, successivo agli atti appena visti, uno *Stato dei possessori dei terreni del demanio comunale di Forcella riunito a Preturo*, formato all'Aquila, il 31 marzo 1876, dal perito, geom. Francesco Credi. Vengono individuati, in esso, 200 occupatori in ordine alfabetico. Di seguito, il n. 201 è intestato a «Naturali di Cagnano», che possiedono

La documentazione specifica su Forcella esaminata fin qui attesta, in conclusione, che si tratta di una *universitas* tra quelle che concorsero a formare la città dell'Aquila. Forcella era fornita di un proprio demanio universale, distinto da quello della confinante Preturo, di cui godevano le rendite i suoi cittadini *intus* ed *extra*.

3. La questione della promiscuità demaniale

Nel giudizio commissariale di cui si è detto al § 1, il Comune di L'Aquila ha chiesto il riconoscimento della promiscuità sul demanio di Forcella in vantaggio dei suoi cittadini *iure postliminii* o *iure filiationis*, in quanto i diritti appartenenti ai confocolieri *intus* si sarebbero trasferiti agli abitanti della città capoluogo. La pretesa promiscuità si fonderebbe sul fatto, attestato dai documenti che ho menzionato nel paragrafo precedente e da altri ancora, dell'utilizzo comune del demanio di Forcella da parte dei confocolieri *intus* ed *extra*. Successivamente, scomparsi i cittadini *intus civitatem*, i loro diritti sarebbero passati *iure filiationis* alla città. Operandosi, cioè, la fusione dei cittadini *intus* di Forcella con la città, composta all'origine dai confocolieri *intus* dei vari castelli, i diritti dei primi si sarebbero trasferiti a quest'ultima nel suo complesso.

complessivi ha. 3.77.44; il n. 202 a «Comune di Forcella riunito a Preturo», che possiede ha. 1134.54.74. I possessi sono identificati su mappe topografiche ordinate per tavola e numero (Archivio di Stato di L'Aquila, *Atti demaniali, I versamento*, bb. 156 e 157). Sull'importante figura di Giuseppe de Thomasis, si v. almeno E. GRILLI, *Giuseppe de Thomasis: la vita e le opere*, Roma, Stab. Tip. della Fortuna, 1900; Id., *Giuseppe de Thomasis*, in *Convegno storico abruzzese-molisano* (25-29 marzo 1931). *Atti e memorie*, 3 voll., vol. II, Casalbordino, N. De Arcangelis, 1935, pp. 577-603; più di recente: E. GIANCRISTOFARO, *Antifeudalità e riformismo nell'opera di Giuseppe de Thomasis sull'Abruzzo e Montenerodomo*, in *Rivista abruzzese. Rassegna trimestrale di cultura*, a. LVII (2004), n. 1, pp. 41-56; *Giuseppe De Thomasis: dal privilegio al diritto, dal feudalesimo alla società moderna. Atti del convegno (Pescocostanzo, Ateleta, Montenerodomo, 13-14 dicembre 2003)*, a c. di L. MARTONE, R. FEOLA, L. D'ORAZIO, L'Aquila, Amaltea, 2007.

Quella rivendicata dal Comune dell'Aquila sul demanio di Forcella sarebbe una promiscuità per condominio: i cittadini di Forcella – e quelli degli altri castelli – venuti ad abitare *intus* e formata così la nuova *universitas*, avrebbero mantenuto i diritti sui demani dei castelli di origine, in promiscuità con i cittadini dei castelli stessi. La promiscuità deriverebbe perciò – per usare le parole del Filidei – dalla «comunanza di origine di due popolazioni, o di due università distinte» (quella del castello e quella della città dell'Aquila) «le quali un tempo ne componevano una sola» (quella del castello). Tale situazione si verifica tipicamente ogni volta che un nucleo, villa o frazione, di una università, abbia acquistato la propria autonomia amministrativa costituendosi in università distinta da quella di origine²¹.

Anche oltre questa ricostruzione, l'esistenza di una promiscuità a vantaggio dell'Aquila sul demanio di Forcella potrebbe derivare, però, da servitù acquistate dal Comune, tanto in forza di patto sovranamente approvato, quanto di prescrizione immemorabile. E lo stesso vale per eventuali diritti promiscui tra castelli, come sono Forcella e Preturo²².

La città dell'Aquila, però, potrebbe vantare, a questi titoli, identici diritti promiscui verso tutti i castelli dell'antico contado aquilano: identica questione di promiscuità, cioè, come ho detto in premessa, si pone con riferimento ai rapporti tra la città dell'Aquila e tutti gli altri castelli del contado, ma anche nei rapporti tra i diversi castelli. Le questioni di promiscuità poste nel giudizio commissariale non possono perciò essere risolte se non alla luce dei principi generali che ressero i rapporti demaniali tra l'Aquila ed i castelli del contado, nonché tra i castelli stessi. E questo implica un esame attento dell'intera storia demaniale della città dell'Aquila.

²¹ L. FILIDEI, *Dei demani comunali. Trattato*, vol. I, Benevento, Tipografia di Luigi De Martini e figlio, 1888, pp. 255-260; G. RAFFAGLIO, *Diritti promiscui, demani comunali, usi civici*, Milano, Società Editrice Libreria, 1939³, pp. 38-43 e 276-283.

²² Cfr. ancora L. FILIDEI, *ivi*, pp. 255-260, sulla scorta del commento di Carlo Tapia al cap. *Pondus aequum*, in C. TAPIA, *Ius Regni Neapolitani*, lib. 4, Neapoli, ex typographia Io. Iacobi Carlini, 1605, rubr. 14 (*De communione territoriorum*), p. 67, n. 13.

4. Formazione della città dell'Aquila e regime giuridico dei demani dei castelli (1254-1529)

La storiografia è ormai concorde nel ritenere che la fondazione della città dell'Aquila si debba ascrivere non al 1245 ed al volere di Federico II di Svevia, come si è creduto a partire dal sec. XVI, bensì al 1254 ed al figlio di questo, Corrado IV, come del resto affermava la storiografia locale più vicina ai fatti, cominciando da Buccio di Ranallo, il quale compose la sua *Cronaca aquilana rimata* nel 1355²³.

Territorio della S. Sede per l'antica donazione fatta da Ottone I nel 962, il contado aquilano fu invaso nel 1228 dalle armate di Federico II, il quale poi concesse i vari *castra* ai suoi baroni. Fu per sfuggire alle loro vessazioni che le popolazioni dei castelli decisero di riunirsi in una città munita, cercando in questa operazione l'avallo del Pontefice. Lo attestano due lettere di Gregorio IX, del 27 luglio e 7 settembre 1229, rispettivamente indirizzate al vescovo di Forcona ed alle popolazioni dei contadi di Amiterno e Forcona, che illustrano come le popolazioni stesse, stanche delle vessazioni di Federico e dei suoi agenti, avessero chiesto il permesso di costruire un centro abitato «apud Acculam». Il pontefice, considerando quel territorio *dominium Ecclesiae* in forza della menzionata donazione, concesse l'autorizzazione²⁴.

La costruzione della nuova città andò però a rilento per l'opposizione dei baroni finché, nel 1254, scoppiò una rivolta: le rocche baronali furono assaltate e i baroni stessi passati a fil di spada. I castellani mandarono dunque un'ambasciata al Papa, chiedendogli di intercedere presso il sovrano, Corrado IV, affinché concedesse con privilegio il diritto di edificare la nuova città. Corrado lo concesse, come racconta Buccio di Ranallo:

²³ C. MUTINI, *Buccio di Ranallo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, disponibile on-line sul sito dell'Enciclopedia Treccani.

²⁴ Le bolle di Gregorio IX sono pubblicate in *Regesta Pontificum Romanorum*, I, ed. A. POTTHAST, Berolini, Rudolphi de Decker, 1874, pp. 725 e 726. Cfr. E. PONTIERI, *Il Comune dell'Aquila nel declino del Medioevo*, L'Aquila, Japadre, 1978, pp. 9-10.

Ad stantia dello papa accettò fareli honore;
concedette lo assenzo, de carti et lo favore;
perché durò sì poco, fu in tristi punti et hore.
Tornata l'amasciata con sì bona novella
et referito allo popolo omne partecella,
gridaro tucti insieme: 'La cità facciamo bella,
che nulla nel regame non se apparechie ad ella!'.
Fecero la citade solliciti et uniti:
anni mille ducento cinquanta quatro giti²⁵.

Documenti del tempo confermano la edificazione della città da parte di Corrado IV nel 1254. E la confermano, altresì, tutte le cronache e scrittori aquilani anteriori al sec. XVI, aggiungendo che Corrado emanò un diploma, nel quale dette il permesso per la costruzione della nuova città: si tratta del celebre documento contenuto nell'epistolario di Pier delle Vigne che storici tardivi (dal Collenuccio al Massonio, dall'Antinori a Carlo Franchi, fino ad Angelo Leosini e a Giovanni Pansa) attribuirono a Federico II, ma che la critica successiva ha restituito a Corrado²⁶.

Sì può dunque affermare che la edificazione della città dell'Aquila sia stata la conseguenza di un'imponente migrazio-

²⁵ BUCCIO DI RANALLO, *Cronaca aquilana rimata*, a c. di V. De BARTHOLOMAEIS, Roma, Forzani e C. tipografi del Senato, 1907, nn. 16-24, p. 6.

²⁶ Il diploma di fondazione dell'Aquila comparve per la prima volta a stampa nell'edizione dell'epistolario di Pier delle Vigne (*Epistolarum Petri de Vineis (...) libri VI*) fatta a Basilea, ed. Paul Queck, nel 1566, pp. 718-725. Esso era comunque presente nei numerosi manoscritti medievali dell'epistolario. Risultando privo del nome del sovrano e della data, si è pensato anche che potesse essere un falso, ma la critica più recente ha giustificato queste lacune proprio con la sua trasposizione nell'epistolario, che non era concepito come un fedele registro di cancelleria, bensì come una raccolta di modelli di *ars dictaminis*. Cfr. G.M. MONTI, *La fondazione di Aquila ed il relativo diploma*, in *Atti del Convegno abruzzese molisano*, voll. 3, vol. I, Casalbordino, Nicola De Arcangelis, 1933, pp. 249-275, con edizione critica del diploma; A. CHIAPPINI, *Fondazione, distruzione e riedificazione de L'Aquila capitale degli Abruzzi*, in *Miscellanea di scritti vari in memoria di Alfonso Gallo*, Firenze, Olschki, 1956, pp. 255-278; A. CLEMENTI, *Storia dell'Aquila dalle origini alla prima guerra mondiale*, Roma-Bari, Laterza, 2009², pp. 17-43.

ne di popoli dai castelli dei contadi di Amiterno e Forcona motivata dal desiderio di porsi sotto la protezione diretta, dapprima del Papa, e poi del sovrano, Corrado IV, sottraendosi così alle vessazioni dei baroni che quei castelli tenevano in feudo.

Nel testo del celeberrimo diploma²⁷ il sovrano svevo dispone, tra l'altro:

ut in loco qui dicitur Aquila inter Furconem et Amiternum de circum adiacentibus castris et terris que velut membra dispersa quantacumque fidei claritate vigentia nec nostrorum rebellium poterant repugnare conatibus nec inter se sibi mutuis auxiliis subvenire unius corporis civitas construatutur quam ipsius loci vocabulo et a victricium nostrorum signorum auspiciis Aquile nomine decernimus titulandum.

Di seguito, nel diploma, vengono descritti i confini della nuova città, che si sarebbe estesa fino a riunire i territori «ab Ornu Putrido etc. usque per totum Amiternum», comprendendo, «ad situm et districtum ipsius civitatis et ad opus universitatis eiusdem colles omnes adiacentes qui Aquila nuncupantur et terras omnes circumquaque iacentes exceptis terris...et...quas...et...».

È dunque chiarissimo l'intento del sovrano svevo: con il diploma egli volle unificare i castelli del contado aquilano in una città «unius corporis», cioè in una sola *universitas*, che inoltre, come si legge più avanti nel diploma, avrebbe goduto della protezione regia venendo quindi sottratta ai baroni. Tanto è vero che i centri abitati dei castelli si sarebbero dovuti distruggere entro due mesi per non essere mai più ricostruiti («castris et edificiis contentis infra fines superius designatos infra duos menses ab ingressu civitatis ipsius funditus diruendis ac in posterum nullatenus reparandis»). Di seguito si legge il passo che riguarda le montagne ed i demani dei castelli che vengono accorpati nella nuova *universitas*:

Decernentes etiam et publicantes ad opus universitatis ipsius sylvas omnes et nemora terrarum omnium existentium

²⁷ Utilizzo l'edizione critica fornita dal MONTI in appendice al suo lavoro sulla fondazione dell'Aquila.

infra limites supradictos ac ad opus omnium qui ad eiusdem civitatis venient incolatum.

Anche su questo punto è dunque chiarissima la volontà del sovrano: la nuova *universitas* sarebbe dovuta diventare la titolare dei demani che fino a quel momento erano in proprietà delle *universitates* dei castelli, e di questi demani avrebbero beneficiato tutti i cittadini della nuova università. Si sarebbero dovute instaurare, in altri termini, secondo il progetto di Corrado IV, una unità amministrativa ed una promiscuità universale sui demani del contado, a vantaggio di tutti i cittadini della nuova compagine istituzionale²⁸. Il documento – seppure attribuendolo a Federico II – è stato interpretato in questo senso anche dall'istruttore Anacleto Marinelli nella sua relazione sui demani degli antichi castelli aquilani, del 1932²⁹.

I progetti di Corrado, tuttavia, non poterono realizzarsi compiutamente. Infatti, sebbene tre anni dopo la sua formale costituzione in *universitas* demaniale dal territorio vastissimo – in «città-territorio», come efficacemente l'ha definita Ales-

²⁸ Secondo R. COLAPIETRA, *Profilo dell'evoluzione costituzionale del comune Aquilano fino alla riforma del 1476*, in *Archivio Storico Italiano*, 1960, pp. 3-57 e 163-189, con il privilegio fondazionale – dallo storico aquilano attribuito ancora a Federico II – si puntò a formare un solo corpo, una «unità urbana che sottentra alla molteplicità castrense». Questa unità, tuttavia, venne ricercata «in modo precipuo nei confronti dell'esterno, della Curia regia, anziché nei rapporti reciproci fra le antiche *membra dispersa*. Ciò che interessa al potere centrale è di ottenere un accentramento militare, mediante la distruzione dei *fortilitia* e l'edificazione di un solo, e potente, luogo fortificato; e un'unità tributaria, che assicuri al fisco un'entrata globalmente fissa». Non sarebbe stato, cioè, nelle intenzioni del fondatore di prendere posizione sulla unità istituzionale, sulla soppressione dei vecchi castelli, sui rapporti fra cittadini *intus* ed *extra*, ecc. (pp. 6-7). Ma questa tesi è contraddetta dalle fonti che ho appena citato, che mostrano come fosse nelle intenzioni del fondatore addivenire all'unità istituzionale mediante la soppressione dei castelli come università.

²⁹ A. MARINELLI, *Natura giuridica del territorio dei castelli del contado aquilano*, Roma 1932, pp. 17-25, in *Archivio di Stato di L'Aquila, Commissariato usi civici*, busta 19, *Comune L'Aquila, Relazioni istruttorie Aquila e sue frazioni*.

sandro Clementi³⁰ – Aquila fosse stata eretta a diocesi dal Papa Alessandro IV in sostituzione di Forcona³¹, già nel luglio del 1259 Manfredi, re di Sicilia dall'estate dell'anno precedente, sia perché incitato dai baroni spodestati, sia perché vedeva la città prosperare sotto la protezione dei papi, la rase al suolo³². In quei primi cinque anni di vita della nuova città, peraltro, soltanto alcuni degli abitanti dei castelli si erano portati a vivere dentro le mura (dando così inizio alla distinzione fra cittadini *intus* ed *extra*), mentre la gran parte dei nuclei abitati del contado non era stata affatto abbandonata, né distrutta, come invece aveva prescritto il sovrano. Non si era dunque realizzata, nei fatti, quella migrazione di popoli dentro le nuove mura che – va evidenziato – era il presupposto per la costruzione della nuova entità istituzionale e per la soppressione delle vecchie *universitates* del contado; continuando a dimorare, infatti, la gran parte della popolazione ancora nei castelli, non si potevano considerare soppresse le relative *universitates*, che infatti, come dimostra la documentazione immediatamente successiva, continuarono ad essere tassate una per una e non congiuntamente, come sarebbe stato invece se avessero costituito effettivamente una sola *universitas*.

La città dell'Aquila venne ricostruita durante il regno di Carlo I d'Angiò, e forse ancora non solo per le richieste dei vassalli, bensì anche per le pressioni in tal senso da parte del Papa, Urbano IV. Sappiamo, dalla successiva documentazione, e segnatamente dal privilegio di Carlo II del 1294, dove il padre di questi viene definito «denuus reformator» della città, che la riedificazione fu permessa con privilegio reale di Carlo I, che però non ci è pervenuto³³. Certamente, però, la città

³⁰ A. CLEMENTI, *Storia dell'Aquila...* cit., *passim*.

³¹ Cfr. la bolla *Puræ fidei claritate*, edita in F. UGHELLI, *Italia sacra*, t. I, Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1717, col. 380. Cfr. anche A.L. ANTINORI, *Ad historiam Aquilanam introductio*, in L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, t. VI, Mediolani, ex Typographia Societatis Palatinae in Regia Curia, 1742, col. 517.

³² A. CHIAPPINI, *Fondazione...* cit., pp. 271-3; E. PONTIERI, *Il Comune dell'Aquila...*, cit., pp. 18-19.

³³ A. CHIAPPINI, *ivi*, pp. 273-8.

era stata già ricostruita nel dicembre del 1269, come mostra la già citata *Taxatio* per la sovvenzione generale disposta per quell'anno da Carlo I ed inviata al Capitano dell'Aquila (cioè al rappresentante dell'autorità regia nell'*universitas*), Ponzio di Villanova, affinché ne curasse l'esazione da ciascuna delle terre «quae sunt in Aquila, et in confinio et districtu eius». Questo documento lascia in qualche modo presumere, come fece già Carlo Franchi nel sec. XVIII, che Carlo I d'Angiò «non solamente volle riedificare la città dell'Aquila, e ristaurarla de' danni sofferti da Manfredi. Ma volle, che le idee dell'Imperatore Federico II si mantenessero ferme, ed illese»³⁴; che il sovrano angionino abbia voluto, in altri termini, ricostruire la città puntando a farne una città-territorio, cioè una sola *universitas* comprendente anche il contado. Che però il progetto non fosse ancora compiuto, lo si deduce dal fatto che secondo la *Taxatio* i soggetti dell'imposta erano ancora, uno per uno, tutte le terre e i castelli dell'Aquila e del contado («impositae in terris infrascriptis, quae sunt in Aquila, et in confinio et districtu eius») e non la città-territorio nel suo insieme.

Analoga considerazione può farsi riguardo ad un altro noto diploma di Carlo I, del 10 luglio 1279, con cui il re avvertiva il Giustiziere dell'Abruzzo che i Maestri Razionali della Corte regia avevano ricevuto un volumetto descrivente i castelli aquilani che avevano contribuito alla generale sovvenzione imposta per quell'anno. Nel documento la sovvenzione si vede imposta «cuilibet ipsarum», e dunque non ancora alla città nel suo insieme³⁵.

Il progetto di fare dell'Aquila e del suo contado un'unica grande *universitas* giunse a compimento soltanto sotto il regno di Carlo II d'Angiò, e precisamente quando quest'ultimo, con diploma del 28 settembre 1294, dispose che Aquila e i castelli non fossero più tassati separatamente, come era avvenuto fino a quel momento, bensì che lo fossero «in unum». Questo documento, con il quale non a caso si apre la raccolta dei privilegi aquilani edita con il titolo di *Regia munificentia*

³⁴ C. FRANCHI, *Difesa...* cit., p. CXXIII.

³⁵ *Ivi*, pp. CXXVI-CXXVII.

erga Aquilanam Urbem, e che fu redatto all'Aquila il giorno seguente l'incoronazione di Pietro del Morrone nella basilica di Collemaggio con il nome di Celestino V, segna l'atto di nascita vero e proprio della città-territorio³⁶. Nel diploma, Carlo II si pone espressamente in continuità con la politica di favore verso la città aquilana seguita da suo padre, che dice essere stato – l'ho appena ricordato – il «*civitatis praedictae denuus reformator*», e del quale conferma espressamente il privilegio, ora perduto, che aveva consentito la riedificazione nel 1266. Il passo centrale del diploma è quello in cui Carlo, premettendo di voler mantenere la città «*in nostro semper demanio, et dominio*», prescrive che la stessa

non sicut olim per localium distincta vocabula censeatur vel taxetur disiunctim in antea per nostram curiam in collectis seu praestationibus aliis quibuscumque sed huiusmodi articulo localium suppresso vocabulo pro ipsis omnibus Aquila de cetero nuncupetur, et sub Aquilae denominatione dumtaxat quam deservire sufficiat vocabulis omnibus cuiuscumque localis in praedictis praestationibus, et collectis pro rata singulorum taxetur in unum ordinatione hucusque servata in contrarium non obstante.

Venne, dunque, unificato in questo modo tutto il territorio del contado agli effetti fiscali: d'ora in poi l'*universitas* dell'Aquila sarebbe stata, anche per conto dei castelli, l'unico soggetto responsabile di fronte al fisco per il pagamento dei tributi, che annualmente andavano versati nelle mani del Capitano, rappresentante del governo regio. Con l'effettiva unione fiscale, giunse cioè a compimento il progetto di Corrado di una sola grande *universitas* che sostituisse la moltitudine di piccole *universitates* disperse negli antichi contadi di Aminterno e Forcona. Per i castelli la riforma non avrebbe dovuto comportare aggravii, perché al suo interno l'*universitas* dell'Aquila avrebbe ripartito il carico fiscale esattamente come per il passato, percependo da ciascun castello la quota di imposte gravante sullo stesso («*ita quidem quod tanta sit a modo*

³⁶ Cfr. *Regia munificentia...* cit., pp. 1-3. Il diploma è edito anche in C. FRANCHI, *ivi*, pp. CXXXII-CXXXVI.

taxatio Aquilae in praestationibus, et collectis eisdem quanta fuit hic hactenus in summa per totum singulorum localium praedictorum illius»).

Data così, in continuità con il padre, prova tangibile della sua benevolenza verso la città dell'Aquila, Carlo II impose però anche una serie di obblighi ai cittadini aquilani, che evidentemente – lo si evince dal resto del documento – dovevano essersi resi responsabili di usurpazioni di diritti dei privati e anche della corte regia. Ordinò loro, infatti, anzitutto, di restituire tutto ciò di cui si fossero impossessati al di fuori dei confini della nuova città-territorio:

eo tamen praecise, et specialiter reservato – si legge nel diploma –, quod cives ipsi omnia, et singula quaecumque sint quae ultra dictos fines, et limites fortasse tenent, et possident qualitercumque accepta sine difficultate vel dilatione restituantur nobis, ac eorum dominis et patronis.

Impose agli aquilani, poi, di restituire alla corona tutti i diritti territoriali e giurisdizionali alla medesima spettanti, e da loro usurpati, all'interno del territorio della nuova università:

demaniam insuper, tenimenta aliaque iura – prosegue Carlo – que infra districtum praedictum in Aquila, et Castris seu locis subscriptis ad curiam nostram spectant in dominio, et procuracione curia nostra remaneat. Et si quae per Aquilanos seu alios occupata sint quam brevius, et facilius fieri poterit summarie, et absque strepitu, et figura iudicii ad eandem curiam revocentur.

In ultimo – ed è questo il passo che più interessa – Carlo II ordinò che i demani dei castelli del contado fossero restituiti agli stessi castelli, sia che a possederli fossero aquilani, sia che fossero abitanti di altri castelli: «demaniam vero, et tenimenta quaecumque terrarum cum aquis et silvis vel sine ipsis pertinentia ad alios eis remaneant, vel si teneantur per ipsos Aquilanos vel alios modo debito restituantur eisdem». Quest'ultimo ordine non può riferirsi a demani esterni al contado, perché tali demani erano eventualmente compresi nel primo dei tre obblighi restitutori imposti dal sovrano agli Aquilani: le «terrae» alle quali appartengono i demani («demaniam vero, et tenimenta quaecumque terrarum») sono dun-

que i castelli del contado. Il sovrano ordinò, cioè, che i demani posseduti da persone non appartenenti al castello che ne era titolare («*pertinentia ad alios*») restassero nel pieno possesso del medesimo castello cui appartevano («*eis remaneant*»), e che gli venissero debitamente restituiti («*modo debito restituantur eisdem*»), sia che a possederli fossero cittadini residenti dentro le mura («*vel si teneantur per ipsos Aquilanos*»), sia che li tenessero, invece, cittadini *extra* di castelli diversi («*vel alios*»). La distinzione tra «Aquilani», da una parte, ed «alii» si riscontra già nell'ordine precedente, relativo ai diritti regi usurpati all'interno del distretto aquilano («*Et si quae per Aquilanos seu alios occupata sint etc.*»). Essa non può che alludere ai cittadini *intus*, da una parte, e agli *extra*, dall'altra: gli «alii», infatti, non potrebbero essere persone esterne al contado, dal momento che tutto il diploma è rivolto al contado ed esclusivamente ai suoi cittadini, che Carlo beneficia con l'unificazione fiscale, ma dai quali pretende l'adempimento di alcuni obblighi restitutori.

Per quanto concerne il profilo demaniale, dall'esame del diploma si deduce, perciò, che Carlo II rimodulò il progetto di unificazione concepito da Corrado IV di Svevia: l'unificazione istituzionale si completava con la costituzione di un solo soggetto fiscale responsabile verso l'erario, l'*universitas* dell'Aquila, e la soppressione delle *universitates* dei castelli, ma quanto al territorio demaniale, il sovrano rinunciava ad operare la progettata fusione che avrebbe comportato l'istituzione di una promiscuità universale su tutto il territorio della città e del contado, secondo il disegno originario; piuttosto, ciascun castello avrebbe mantenuto il proprio demanio. Dal diploma si deduce, inoltre, che fosse esclusa sia la promiscuità universale, cioè a vantaggio degli «alii», abitanti di un castello diverso da quello proprietario del demanio, sia quella della *civitas intus* tutta intera (gli «Aquilani») sui demani dei castelli³⁷.

³⁷ Analoga lettura di questo diploma è stata fornita da F. MARINELLI, *Natura giuridica...*, cit., pp. 26-30. Cfr., altresì, A. LEOSINI, *Il primitivo ordinamento della città dell'Aquila e de' castelli suoi fondatori*, Aquila, Tipografia Aternina, 1866. Così ha ritenuto anche la giurisprudenza. Si v. Corte d'appello di Aquila, 3 luglio 1928, Perilli c. Comune di Cagnano

In altri termini, con il diploma di Carlo II del 1294 nacque una grande *universitas* identificata con un vasto territorio sottoposto alla sua giurisdizione fiscale, ma priva di un demanio proprio. La stranezza si spiega appunto considerando che ciascuno dei castelli fusi nella nuova *universitas* continuò a godere, in esclusiva, del proprio demanio, di cui beneficiavano sia coloro che erano rimasti a vivere nel contado (i cittadini *extra*), sia coloro che avevano trasferito il proprio domicilio dentro le mura (i cittadini *intus*). Era perciò esclusa qualunque promiscuità dei castelli tra loro (la promiscuità cosiddetta “universale”) ma anche la promiscuità tra ciascun castello e la città dentro le mura in quanto tale.

Questo anche perché non esisté, né nel disegno di Carlo II, né in seguito fino all'inf feudazione dei castelli, una *universitas intus*, l'esser cittadino della quale potesse attribuire il diritto civico sui demani *extra*: l'insieme dei locali compresi dentro le mura cittadine non costituiva per nulla, infatti, un'autonoma entità fiscale distinta dal resto del contado; il quale era invece, tutto insieme (*intus* ed *extra*), un'unica istituzione.

Lo dimostrano le numerazioni dei fuochi che, a partire dalla riforma di Alfonso il Magnanimo del 1443, e fino all'inf feudazione, avvenuta nel 1529, si fecero unitariamente per tutto il contado aquilano, e non invece per i singoli castelli,

Amiterno: «Anche ammesso che col diploma di Federico II del 1245 si-asi per qualche tempo creata una promiscuità di godimento dei relativi demanii fra tutti i cittadini dei castelli aggregati al territorio della nuova grande città dell'Aquila, tale promiscuità venne meno col diploma di Carlo II del 1294, con cui fu limitata e ristretta ai soli cittadini *intus* ed *extra*, e tanto meno poté sopravvivere rispetto a quei castelli, che in seguito riacquistarono la loro autonomia»; cfr. anche, per la stessa conclusione, Commissariato usi civici Abruzzo 5 novembre-5 dicembre 1938, Cappelli c. Comune dell'Aquila, riguardante il demanio della Genga, per il quale, dopo il diploma di Carlo II del 1294, all'interno della grande *universitas* di Aquila sopravvivevano anche quelle dei castelli: un unico ente autarchico, all'interno del quale i castelli, che non erano propriamente «comuni», godevano di «una certa autonomia con attribuzioni proprie», al pari di quanto avviene oggi per le frazioni all'interno dei comuni (cita l'art. 26 della legge usi civici). Non esisteva dunque più un demanio in promiscuità universale fra tutti i castelli, bensì ciascun castello godeva del proprio.

e tanto meno per la sola *civitas intus*³⁸. E lo stesso vale per i catasti, che appunto dal 1294 fino all'inf feudazione si fecero unitariamente per la città e per il contado, salvo attribuire, all'interno di ciascun catasto, i pesi proporzionalmente a ciascuno dei castelli. L'unità fiscale risulta anche dai pagamenti per la bonatenenza, che, come dimostrano anche le fonti cronachistiche, venivano fatti nel luogo di residenza e non in quello ove i beni erano situati, se questo era diverso³⁹. Essa, infine, è attestata da tutti i diplomi emessi tanto nel periodo angioino, quanto sotto la successiva dominazione aragonese, con i quali l'autorità regia si rivolgeva alla città dell'Aquila: in tutti questi casi, l'interlocutore del sovrano era sempre la città con tutto il suo contado, mai la città *intus* da sola⁴⁰.

L'Antinori, poi, in un passo notissimo della *Introductio* alla storia aquilana, ci riferisce di come l'organizzazione urbanistica della città rispecchiasse la distinzione demaniale tra i castelli, pur nel seno di una sola unità fiscale, cioè di una sola *universitas*:

Modus aedificandi peculiaris fuit. Nam aedificatores tot condiderunt ecclesias intra civitatem, quot erant, et paulo plus, ecclesiae oppidorum extra [...] Has circa spatiis determinata loca designabantur ad domos erigendas ab hominibus illius oppidi intra, ad quos pertinebat ecclesia de foris. Et sic quodcumque oppidorum intra erat ab aliis divisum, eodemque nomine appellatum quo foris; videlicet Paganica, Popletum, Bagnium, et similia [...] Omnia oppida denique intra formabant civitatem, et tota civitas quatuor regionibus, sive partibus dissecta erat, quarteriis vocitatis; et quia *unum corpus quae intra, et quae extra oppida efficiebant*, quarteria haec non solum quae intra civitatem, sed quae extra etiam designabant.

³⁸ A. DE MATTEIS, *L'Aquila e il contado...* cit., pp. 49-61.

³⁹ Il dato è segnalato da M.R. BERARDI, *I monti d'oro. Identità urbana e conflitti territoriali nella storia dell'Aquila medievale*, Napoli, Liguori, 2005, pp. 97-98, che riporta un passo della cronaca di Niccolò di Borbona, del sec. XIV (edita in L.A. MURATORI, *Antiquitates...* cit., vol. VI, col. 585): «a ciascuno omo tutte le bone sue cose poste a lui nel libro dellu catasto, d'unde era l'uomo non estante, che lle avesse in diversi lochi de più castella».

⁴⁰ Cfr. *Regia munificentia...* cit., *passim*.

E sempre l'Antinori, subito di seguito, spiega come lo stesso reggimento cittadino rispettasse l'esclusiva di ciascun castello (*intus* ed *extra*) nel godimento delle rendite demaniali:

Hinc denique regiminis peculiaris forma fuit antequam Magistratus Quinque anno 1355 crearetur. Quaelibet universitas proprios Sindicos creabat annualiter. Hi primo soli Cameram Aquilanam efficiebant; inde Camerae caput elegerunt. Camerarium hac de re dictum, cuius Sindici illi consilarii fuerunt. Non tantum quilibet istorum specialia propriae universitatis negocia pertractabat, verum etiam universalia civitatis, in qua universitates omnes unum corpus efficiebant⁴¹.

L'appartenenza esclusiva dei demani in capo a ciascun castello, con godimento attribuito ai soli cittadini dello stesso *extra* ed *intra civitatem*, è attestato, poi, da notissimi capitoli degli statuti aquilani – risalenti alla prima metà del sec. XIV ed editi dal Clementi –, i quali mostrano come per acquistare la cittadinanza aquilana bisognasse, da parte dei forestieri, aggregarsi ad uno dei locali che la componevano *intus*; e cioè acquistare la cittadinanza del castello proprietario del demanio⁴².

Tale appartenenza esclusiva è confermata, poi, dalle innumerevoli liti di confini tra castello e castello attestate dalle cronache e dai documenti, delle quali ho dato un saggio in precedenza con riferimento al demanio di Forcella. Così pure, è confermata dai patti e transazioni – pure numerosissimi – tra castellani *extra* ed *intus* sul riparto delle rendite, delle quali nulla residuava per altre persone⁴³.

La stessa risulta, infine, proprio dagli abusi perpetrati dai confocolieri nel corso dei secoli, escludendo dal godimento dei demani gli ascrittizi e riservando lo stesso ai soli discendenti

⁴¹ A.L. ANTINORI, *Ad historiam Aquilanam introductio* cit., coll. 526-528. Cfr. anche A. CLEMENTI, *Storia dell'Aquila* cit., pp. 31-32.

⁴² *Statuta civitatis Aquile*, a c. di A. CLEMENTI, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1977, capp. CCV-CCXI, CLXXXVIII, CXXIII, CLXXXVIII.

⁴³ Oltre al caso, anche qui, di Forcella, su cui mi sono soffermato in precedenza, si vedano le moltissime transazioni fatte con atto notarile riportate da M.R. BERARDI, *I monti d'oro...* cit., pp. 96-105.

degli abitanti del contado emigrati *intus civitatem*; fino al punto di arrivare a concepire gli stessi collegi quali organismi privati di antichi originari che avrebbero proceduto, nel corso del tempo, alle alienazioni in favore di grandi latifondisti (sono notissimi i casi relativi al Chiarino, a Vio, alla Genca, al Vasto)⁴⁴.

L'appartenenza esclusiva non è peraltro smentita da quelle fonti che parlano di promiscuità sui demani del contado fra cittadini *intus* ed *extra*, dal momento che esse si riferiscono sempre, con questa parola, al godimento dei demani comune ai cittadini del singolo castello, usando perciò il termine in senso atecnico con riferimento a persone che erano cittadine dello stesso castello, non di castelli differenti, né rispettivamente dell'*universitas intus* (che non esisteva in quanto tale) e del castello *extra*.

In conclusione, le fonti confermano come, con il diploma di Carlo II del 1294, fosse stata creata la grande *universitas* dell'Aquila quale nuovo "corpo" amministrativo e fiscale, nella quale confluirono le piccole *universitates* del contado. Ciò nonostante, ciascun castello rimase nel godimento esclusivo del proprio antico demanio, di cui continuarono ad usufruire i soli cittadini del castello stesso, sia che risiedessero *intus*, che *extra civitatem*. Fu in definitiva pur sempre la qualità di cittadino del castello, originaria o derivante da aggregazione, ad attribuire il diritto sul demanio del castello stesso. Non esistettero, perciò, diritti dei castellani sui demani degli altri castelli, né tantomeno della città *intus*, che non esisteva come tale, sui demani *extra*.

5. Infeudazione dei castelli del contado (1529-1542) e regime giuridico dei demani fino alla sentenza della Camera della Sommaria del 25 febbraio 1771.

I diritti di godimento sui demani non mutarono di titolarità neppure dopo l'infeudazione dei castelli del contado avven-

⁴⁴ R. TRIFONE, *I confocolieri dei castelli diruti aquilani con particolare riguardo a quelli della Genca. Parere per la verità nella causa davanti alla Corte d'Appello di Roma (Sez. spec. Usi civici) tra i Marchesi Cappelli e il Comune di Aquila*, Napoli, Tipomeccanica, 1939.

nuta sotto il viceregno di Filiberto Chalon, Principe di Orange (1529), e confermata con decreto del Viceré, Pedro de Toledo, del 20 dicembre 1533⁴⁵. Anche dopo questi eventi, infatti, dei demani dei castelli continuarono a godere esclusivamente i cittadini *intus* ed *extra* di ciascuno di essi, con esclusione della promiscuità universale e anche di quella della città come tale sui demani dei castelli.

La tormentatissima fase dell'infeudazione ebbe come esito quello che nelle fonti viene chiamato il «dismembramento» della città-territorio, e cioè la fine dell'assetto istituzionale unitario, comportando la riduzione del territorio dell'*universitas* creata nel 1294 (e successivamente ampliato con altre annessioni) al solo ambito delimitato dalle mura cittadine e dal territorio dei castelli rimasti diruti. L'*universitas* dell'Aquila, cioè, vide ristretta la propria giurisdizione fiscale ad un territorio più piccolo, mentre nel rimanente territorio vennero create altrettante *universitates*, quanti erano i castelli ancora abitati, fornite di propria giurisdizione fiscale.

Che l'infeudazione, la quale aveva riguardato invero soltanto alcune giurisdizioni⁴⁶, avesse condotto nei fatti allo smembramento dell'*universitas* creata nel 1294 e alla formazione di nuove *universitates*, quanti erano i castelli infeudati, fu chiarissimo fin dall'inizio. Nella già citata relazione di Juan Vaguer, del 1531, il cui cap. XII è interamente dedicato ai castelli del contado aquilano, il segretario della Commis-

⁴⁵ Sui disordini che fecero da preludio all'infeudazione, si v. B. CIRILLO, *Annali della città dell'Aquila con l'histoire del suo tempo*, Roma, Giulio Accolto, 1570, rist. anast. Sala Bolognese, A. Forni, 1974, pp. 128v-129r.

⁴⁶ Ai baroni fu assegnata la rendita di 4 carlini a fuoco corrispondente a quella percepita dalla città dell'Aquila per le giurisdizioni della bagliva e del governatore. Cfr. la relazione di David Winspeare pubblicata nel Bollettino della Commissione feudale, vol. 7, p. 85. Winspeare spiega che per punizione inflitta da Filiberto Chalon, Principe d'Orange, «fu diviso dalla giurisdizione della città tutto il contado, riducendolo in tanti feudi di cui furono investiti i capitani dell'esercito dell'Imperatore». Ed aggiunge: «è notevole in questa infeudazione la riserva fatta delle montagne a beneficio della città e del contado forse dipendente dal primo diploma spedito per la fondazione della città da Carlo II che prometteva di riservare al contado tutte le terre costituenti il suo contado» (pp. 41-42).

sione per le cause di ribellione compie un bilancio teso ad evidenziare la convenienza finanziaria di tutta l'operazione. Se un tempo – egli sottolinea – «la ciudad de l'Aquila con el contado y castillos» versava complessivamente al fisco regio, in forza di uno speciale privilegio, 4.000 ducati in totale per i pagamenti fiscali ordinari, dopo l'infeudazione – decaduto il privilegio e quindi proporzionate ormai le imposte al numero effettivo dei fuochi delle varie università – «*en estar los castillos por si y la ciudad como oy estan*», la sola università della città ne pagava 3.059, ed i castelli del contado, nel loro insieme, 7.472. Il fisco aveva dunque guadagnato, da tutta l'operazione, ben 6.532 ducati all'anno. E come si vede, era perfettamente consapevole, il Vaguer, che, ormai, città e castelli infeudati costituissero *universitates* tra loro distinte («*en estar los castillos por si y la ciudad como oy estan*»)⁴⁷.

Il «dismembramento» conseguito all'infeudazione dei castelli ebbe tuttavia conseguenze gravissime per le finanze dell'*universitas* dell'Aquila. Molti cittadini di essa, infatti, erano proprietari, in grande quantità, di beni allodiali compresi nel territorio dei castelli infeudati, ed il diritto generale del Regno di Napoli prescriveva che le imposte relative ai beni si pagassero all'*universitas* nel cui territorio gli stessi ricadevano, e non a quella di residenza del proprietario⁴⁸: la *universitas* dell'Aquila vide perciò, all'improvviso, contrarsi paurosamente il proprio gettito.

Dietro le proteste degli aquilani, con propria cedola, spe-

⁴⁷ N. CORTESE, *Feudi e feudatari napoletani...* cit., vol. XV (1930), pp. 101-102. Di seguito, il Vaguer rimarca ancora di più la differenza fra lo smembramento operato con l'infeudazione ed il passato unitario: «Que los castillos que se dizen de l'Aquila (...) fué y es el cuerpo de la ciudad de l'Aquila; mas estavan juntos y se llamavan del contado del Aquila et participavan todos juntamente, como una mesma cosa (...) los tenian agregados, assi como miembro de la ciudad o barrio o casales d'ella, e pagavan juntamente los pagamientos fiscales por convencion fecha con la Corte; y d'esta manera han estado mucho tiempo, que no hay otra memoria en contrario».

⁴⁸ F. ROGGERO, *Universitates, censi e imposte dirette nel Regno di Napoli (sec. XVII). Con la ristampa anastatica del trattato De collecta, seu bonatenentia di Nicola Antonio Marotta*, Roma, Viella, 2008, pp. 69-76.

dita da Ratisbona il 1° settembre 1532, l'Imperatore Carlo V rimise al Viceré di Napoli, Pedro de Toledo, la decisione sulla regolarità delle infeudazioni disposte dall'Orange. Quest'ultimo, con diploma del 20 dicembre 1533, confermò la regolarità delle infeudazioni, stabilendo, sul punto della bonatenenza dovuta dai cittadini aquilani per i beni posseduti nel contado, che gli ufficiali delle nuove *universitates* dei castelli potessero assoggettare a tassa «quello, che la ragione vole secondo l'ordine della Regia Camera della Sommaria». In altri termini, il Viceré confermò l'infeudazione, ma rimandò alla Sommaria la decisione circa la questione spinosissima della bonatenenza. Nel diploma di Pedro di Toledo si affronta, in chiusura, anche il profilo demaniale, nel seguente passo:

ita tamen omnes montanae dicti comitatus, quae erant ex districtu Aquilae non veniant nullo pacto in praesenti venditione et concessione, sed remaneant, et remanere debeant pro usu tam civium dictorum castrorum, quam civitatis Aquilae, et dictorum locorum, prout erant ante commissam rebellionem⁴⁹.

Questo brano, di per sé e per il contesto in cui è inserito, non può essere inteso come il riconoscimento di una promiscuità della città tutta intera sui demani dei castelli infeudati, bensì solo come dichiarazione di voler mantenere i demani stessi nel godimento solito contro le pretese dei baroni che li avevano usurpati. Il diploma, in altre parole, ribadì che nella concessione feudale non erano compresi i demani universali dei castelli, che dovevano restare dunque nel godimento dei soli cittadini. Ciò era conforme alle regole generali del Regno di Napoli, secondo le quali – come insegnava la dottrina meridionale – «I territorj, foreste, montagne, ec. se sono dell'Università, o de' particolari non possono passare in mano del Barone, perché il dominio, o la proprietà di essi non si può togliere»; perché, infatti, con l'infeudazione di una *universitas* il principe non poteva concedere al barone ciò che non

⁴⁹ Il testo del diploma in C. FRANCHI, *Difesa...* cit., p. CCXXIV.

gli apparteneva, e segnatamente i demani universali⁵⁰. Ma le forme di godimento di questi demani restavano pur sempre quelle, già viste, del godimento separato in capo ai cittadini di ciascun castello, divisi fra gli abitanti *extra* («tam civium dictorum castrorum...») e quelli *intus civitatem* («...quam civitatis Aquilae, et dictorum locorum»). Per usare le parole dell'istruttore Marinelli, perciò, «Carlo V riconfermò la demanialità delle terre comunali e la non promiscuità territoriale fra i casali e la città. Restituendo infatti a quelli i demani e qualunque tenimento delle proprie terre, egli veniva a ricostituire i rispettivi demani comunali. Ciascun castello giungeva a fare suoi i frutti del suo patrimonio, mentre che, allo stesso tempo, era tenuto alle contribuzioni pro rata dei suoi fuochi»⁵¹.

Gli Aquilani non si dettero per vinti ed inviarono, a ripetizione, emissari, tra cui anche l'umanista Mariangelo Accursio, presso l'Imperatore Carlo V, per tentare di convincerlo a revocare l'infeudazione dei *castra* del contado⁵², fin quando il Viceré, Pedro de Toledo, su delega appunto dell'Imperatore, acconsentì alla reintegra con decreto del 15 marzo 1542. La reintegra fu però condizionata al pagamento, da parte dell'università dell'Aquila, della pesantissima somma di 90.000 ducati, parte in compenso alla corte regia, parte in «ricompra» ai baroni. Questo diploma, che non a caso chiude la raccolta dei privilegi aquilani⁵³, e che Carlo Franchi sbandierò nel tentativo di dimostrare che ancora al suo tempo Aquila ed i castelli formassero «unum corpus»⁵⁴, non ebbe però effetto, perché della somma richiesta fu pagata solo una parte, cosicché non poté avvenire la «ricompra» dei castelli dai baroni che li tenevano in feudo.

⁵⁰ R. PECORI, *Del privato governo dell'Università*, voll. 2, vol. I, Napoli, Donato Campo, 1770, p. 207.

⁵¹ Cfr. anche F. MARINELLI, *Natura giuridica...* cit., pp. 31-34.

⁵² Cfr. L. PALATINI, *La questione della reintegrazione del dominio dell'Aquila sulle castella del contado*, in *Bollettino della Società di Storia Patria Anton Ludovico Antinori negli Abruzzi*, anno 1897, pp. 72-96.

⁵³ *Regia munificentia...* cit., pp. 299-303.

⁵⁴ C. FRANCHI, *Difesa...* cit., pp. 17-36 dell'appendice documentaria.

L'università dell'Aquila però tornò nuovamente alla carica, ottenendo dal Toledo l'invio ad Aquila del consigliere vicereale Ettore Gesualdo, al quale strappò, nel maggio del 1550, l'ordine, in attesa di nuove e definitive determinazioni da parte del Viceré, di fare un catasto per la città nel quale si allibrassero anche i beni che gli Aquilani possedevano nei castelli⁵⁵.

Per iniziativa dei castelli ebbe conseguentemente inizio allora – già il 30 maggio 1554, come riferito dal Franchi, e comunque non più tardi del 1560, quando proposero ricorso i castelli di Tussi e di Civitaretenga – un giudizio lunghissimo, che si chiuse soltanto con la sentenza della Camera della Sommatoria del 25 febbraio 1771 favorevole ai castelli.

Durante questo interminabile processo sulla bonatendenza, che visse alcune fasi di stasi, ma che si ravvivò specialmente dopo le istruzioni sulla formazione del catasto onciario del 1741, ebbero modo di confrontarsi giuristi di valore, da Giuseppe Rustici ad Alessandro Trentacinque, da Matteo De Angelis, al celebre avvocato aquilano Carlo Franchi. Tutti consegnarono alle stampe i loro scritti a favore di una o dell'altra delle parti contendenti, e fra questi il più noto è la *Difesa della fedelissima città dell'Aquila*, del Franchi, che però soccombette nel giudizio.

La sentenza della Camera della Sommatoria, del 25 febbraio 1771⁵⁶, che chiuse definitivamente il giudizio, sancì l'autonomia dei castelli aquilani in quanto università distinte dalla città dell'Aquila fin dall' infeudazione. In essa, infatti, la suprema magistratura fiscale del Regno di Napoli riconobbe come con il diploma vicereale del 20 dicembre 1533 fosse stato definitivamente separato il territorio dei castelli da quello della città non soltanto *quoad iurisdictionem*, bensì anche *quoad territorium*, e cioè ai fini fiscali, tanto che dopo l' infeudazione i castelli cominciarono a fare catasti separati dalla città;

⁵⁵ Tanto l'ordine del Toledo al Gesualdo, quanto le prescrizioni sul catasto da fare emesse da quest'ultimo, sono pubblicati in FRANCHI, *ivi*, cit., pp. CCXXX-CCXXXIII.

⁵⁶ Archivio di Stato di Napoli, *Regia Camera della Sommatoria, Segreteria, Notamentorum*, seduta del 25 febbraio 1771, cc. 1r-3r.

«con che – si legge nella motivazione – cade manifestamente la pretesa unità». La Sommaria riconobbe, poi, che l'unità istituzionale non si fosse mai ricostituita in seguito, appunto per l'inadempimento degli Aquilani all'impegno di versare il denaro necessario alla ricompra. Al decreto di Ettore Gesualdo fu riconosciuto, poi, un carattere solo interinale, perché emesso in attesa di determinazioni regie, che però non erano mai intervenute; sicché lo stesso doveva considerarsi implicitamente revocato.

Rimase dunque accertato definitivamente, con questa sentenza, il "dismembramento", mediante l'inf feudazione intervenuta nel 1529, della grande università creata nel 1294. Fu riconosciuto, in altri termini, dalla Sommaria, che dall'inf feudazione in poi erano tornate ad esistere più università distinte, quella della città dell'Aquila e quelle dei castelli. A partire dalla sentenza della Sommaria, gli Aquilani dovettero pagare la bonatenenza, per i beni che possedevano nel contado, alle università dei castelli nel cui territorio essi ricadevano, e non invece alla città dell'Aquila.

La questione della bonatenenza coinvolse, per alcuni profili, anche il diritto demaniale, che pure venne trattato nella sentenza della Sommaria. Nei privilegi di inf feudazione, infatti, la Sommaria lesse una sola eccezione alla separazione tra città dell'Aquila e castelli del contado, quella appunto relativa alle montagne demaniali, che ho già evidenziato:

quella separazione – si legge nella motivazione della sentenza – si legge espressamente fatta *cum omnibus eorum iuribus*, dunque fu fatta *quoad omnia*; dippiù si vede apposta in detta separazione una sola eccezione, cioè *exceptis montaneis et districtibus*, per li quali si stabilì, non (!) dovessero restare comuni, e promiscui per l'usi civici. Dunque se queste sole montagne, e distretti furono eccettuate dalla separazione, bisogna dirsi che tutto il dippiù, ed ogni altra cosa, e diritto fu separato, e diviso, *quia exceptio firmat regulam in contrarium*.

La Sommaria fa riferimento, qui, al passo del diploma di Pedro de Toledo del 1542 che ho già citato, dove si legge:

ita tamen omnes montanae dicti comitatus, quae erant ex districtu Aquilae non veniant nullo pacto in praesenti venditione et concessione, sed remaneant, et remanere debeant

pro usu tam civium dictorum castrorum, quam civitatis Aquilae, et dictorum locorum, prout erant ante commissam rebellionem.

La Sommaria volle, cioè, in questo passo della motivazione, sottolineare come dalla concessione feudale fossero state espressamente escluse le montagne costituenti i demani universali, che dunque rimanevano tali e non diventavano – né in effetti l'avrebbero potuto – demani feudali. Inoltre, la Sommaria volle sottolineare che lo smembramento amministrativo-fiscale non aveva alterato il regime demaniale, che era rimasto identico al passato, riservandosi, cioè, ciascun demanio agli usi dei cittadini dei castelli, tanto abitanti *extra*, quanto *intus civitatem*.

(*continua*)